



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 121-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale proposta da

Discount Balia S.r.l., con socio unico (p. iva 01389690924 - pec discountbalia@cgn.legalmail.it), con sede in Cagliari, Via Roberto Koch n. 15, 09121, in persona dell'Amministratrice Unica sig.ra Anna Angela Caddia rappresenta e difesa dall'Avv. Federico Meloni (C.F. MLN FRC 81T11 B354R) presso il cui studio in Cagliari, in via Cugia n. 14 è elettivamente domiciliati in forza di procura speciale allegata al ricorso

Ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25.05.2026, Discount Balia S.r.l. ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale del suo patrimonio, allegando i bilanci degli ultimi tre anni di esercizio, la visura camerale della società, le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre esercizi, il bilancio di verifica al 2025 e la relazione finale dell'Esperta nominata.
2. A sostegno dell'istanza liquidatoria la società debitrice ha allegato la sussistenza del proprio stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII e il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d).
3. La Discount Balia S.r.l. ha esposto *a)* di essere una società costituita in data 29 settembre 1983, iscritta nel Registro delle Imprese in data 10 novembre 1983, che ha avviato la propria



- attività a partire dal 24 luglio 1984, prima con forma di società in accomandita semplice e successivamente, a decorrere dal 21 novembre 2024, nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale, a seguito del decesso del fondatore Alessandro Teodoro Balia; *b)* di svolgere da sempre essenzialmente attività di commercio al minuto di prodotti alimentari, ortofrutticoli, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona; *c)* che la compagine societaria era originariamente composta da Alessandro Teodoro Balia, socio accomandatario e amministratore e dalla di lui moglie Anna Angela Caddia, socia accomandante; *d)* che in data 28 ottobre 2024 il sig. Alessandro Teodoro Balia è deceduto e la signora Anna Angela Caddia, in forza del testamento olografo pubblicato con verbale per atto a rogito Notaio Werther Romagno, ricevuto in data 5 novembre 2024, repertorio n. 43814/28035, registrato ad Iglesias in data 15 novembre 2024 al n. 23525, è succeduta al sig. Balia quale unica erede; *e)* che in tale fase la sig.ra Caddia ha deciso di trasformare la società, con atto a rogito Notaio Giuseppe Werther Romagno (rep. 43.891; racc. 28.097; registrato a Cagliari in data 2.12.2024), da S.a.s. a S.r.l., assumendo l'attuale denominazione sociale "Discount Balia s.r.l."; *f)* che in data 07.03.2025 la società ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. CCII; *g)* che in vista e in funzione dell'avvio del percorso di composizione della crisi, la Società, con atto datato 17 dicembre 2024, a rogito del Notaio Werther Romagno, ha stipulato con la "Abac s.r.l." un contratto di affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di commercio al minuto di generi alimentari e non alimentari presso il supermercato sito nel Comune di Carbonia, frazione Cortoghiana, Via Fausti snc, menzionato sopra, il cui immobile è oggetto del contratto di locazione finanziaria con la società Sardaleasing S.p.A.; *h)* che la Camera di Commercio ha provveduto, in data 10.3.2025, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperta Dott.ssa Bernadette Dessalvi ex art. 18 CCII; *i)* che la composizione negoziata ha avuto esito negativo; *l)* che in data 11 marzo 2026 l'Esperta ha trasmesso la relazione finale negativa; *m)* che in data 18 marzo 2026 la BNL ha revocato tutti gli affidamenti e l'Agenzia delle Entrate, previa dichiarazione di decadenza dalla rottamazione *quater*, ha proposto pignoramento presso terzi, paralizzando di fatto l'attività della società; *n)* che la Discount Balia S.r.l. si trova in un acclarato stato di insolvenza e non è in grado di poter adempiere alle proprie obbligazioni a breve e lungo termine.
4. Sulle cause della crisi, la società ricorrente ha esposto che le stesse sono riconducibili a una combinazione di fattori esogeni ed endogeni, così come rappresentati nella relazione dell'Esperta a firma della dott.ssa Dessalvi, tra i quali spicca il contesto economico



sfavorevole del territorio di riferimento, caratterizzato da un bacino di domanda limitato e da un generale indebolimento del potere di acquisto delle famiglie, tutti elementi che, unitamente alla forte personalizzazione della gestione in capo al fondatore, hanno delineato una situazione di squilibrio economico-finanziario. In particolare, come è stato rilevato nella relazione, dall'esame delle situazioni economico-patrimoniali messe a disposizione dalla società emergono, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, segnali di progressivo deterioramento dell'andamento economico e della struttura finanziaria. I conti economici evidenziano, infatti, a) *“una compressione dei margini operativi e un utile in progressiva contrazione, con risultati non idonei a garantire un adeguato servizio del debito, e conseguente tensione finanziaria”*; b) *“un livello di indebitamento significativo verso il sistema bancario, in parte assistito da garanzie reali sugli immobili”*; c) *“esposizioni rilevanti verso i fornitori, con conseguenti tensioni nei tempi di pagamento”*; d) *“un risultato d'esercizio fortemente negativo (- 846.750,16 €) dovuto per larga parte a componenti negative straordinarie e perdite sui crediti, e un andamento negativo della gestione plausibilmente riconducibile allo stato di salute dell'imprenditore Alessandro Teodoro Balia”*.

5. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
6. Sul versante soggettivo, la ricorrente, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società a responsabilità limitata, come tale assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale; difatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto il commercio al minuto di prodotti alimentari e di articoli per la pulizia della casa e l'igiene personale. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Sul punto, la società ha rappresentato quanto segue:

Esercizio	Attivo patrimoniale	Ricavi	Debiti
2022	€ 1.068.104,95	€ 1.803.948,07	€ 840.774,27
2023	€ 1.035.284,99	€ 1.799.476,27	€ 791.863,67
2024	€ 564.883,00	€ 1.558.307,00	€ 1.331.917,00

Risulta provato, pertanto, il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

7. Lo stato d'insolvenza, affermato dalla stessa ricorrente, si evince: a) dalla sua incapacità di pagare fornitori, dipendenti, istituti bancari e l'Erario (come risulta dall'elenco dei creditori



depositato unitamente al ricorso); **b)** dal pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate; **c)** dalla revoca dei fidi da parte di BNL.

8. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito e dell'Erario.
9. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Discount Balia S.r.l.**, con socio unico (p. iva 01389690924), con sede in Cagliari, Via Roberto Koch n. 15;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatrice la dott.ssa Bernadette Dessalvi;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.11.2026, ore 10:15, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società



sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 15 luglio 2026

Il Giudice rel.

Dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

